

Brindisi, (vedi segnatura)

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "G. GIORGI" - BRINDISI
Prot. 0000248 del 09/01/2022
(Uscita)

*A tutto il Personale Scolastico
Agli Studenti e alle loro Famiglie
Al Referente COVID
Al Registro Elettronico
Al Sito WEB
SEDE*

CIRCOLARE N. 111

OGGETTO: ripresa delle attività didattiche

In vista della ripresa delle attività didattiche a partire da **lunedì 10 gennaio**, tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e delle disposizioni normative vigenti si dispone quanto segue.

È fatto divieto di accedere o permanere nei locali dell'Istituto:

- a chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- a chiunque **si trovi in regime di isolamento** (in quanto positivo al SARS-CoV-2) o **sottoposto a misura di quarantena** (in quanto contatti ad alto rischio di casi positivi).

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza sarà sempre obbligatorio l'uso dei dispositivi di sicurezza (mascherina chirurgica salvo i casi di esenzione o in cui sia prescritta la mascherina FFP2).

Sarà attivata la didattica a distanza dal 10 gennaio 2022 per gli studenti che precedentemente alla suddetta data si trovino nelle seguenti condizioni:

- attualmente in quarantena obbligatoria perché sottoposti a provvedimento dell'Autorità sanitaria;
- in isolamento precauzionale/autosorveglianza (per contatto con positivo o per la presenza di sintomatologia simil-covid-19) disposti dal medico di famiglia/pediatra;
- positivi asintomatici al COVID-19.

Per detti studenti il rientro a scuola sarà consentito esclusivamente previa presentazione della certificazione prevista dalla normativa vigente (esito di tampone negativo o certificato di avvenuta guarigione).

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA

In riferimento alla gestione dei casi di positività a scuola, il si applica quanto disposto in via definitiva dal Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 e dalla Nota congiunta Prot. 11 dell'8.01.2022 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del M.I. e della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, come di seguito descritto.

- **In presenza di un caso di positività nella classe** vengono disposte le seguenti misure:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: auto-sorveglianza;
- per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.
- **In presenza di due casi positivi nella stessa classe**, le **misure** previste sono **differenziate** in funzione dello stato vaccinale.

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: auto-sorveglianza.

Nel caso in esame **i requisiti per poter frequentare in presenza, in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato**. L'Istituto, per effetto della disposizione normativa, è abilitato a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

- **In presenza di almeno tre casi di positività nella stessa classe** vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei positivi si prevede:
 - attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni;

- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Il **protocollo di auto-sorveglianza** è definito dalla Circolare del Ministero della Salute Prot. 60136 del 30/12/2021, che ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento:

“Ai soggetti asintomatici (classificati come contatti stretti) che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”

L'attività di tracciamento gratuita, sino al 28 febbraio 2022, per le scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli studenti soggetti all'autosorveglianza si svolgerà sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta (art. 5 c.1 DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1).

Le mascherine FFP2 saranno distribuite con modalità comunicate successivamente, previa consegna all'Istituto da parte della struttura commissariale.

Alla luce di quanto su esposto appare quanto mai necessaria una stretta e sincera collaborazione con le famiglie e gli studenti per mantenere livelli alti di sicurezza nella Comunità scolastica.

Le famiglie e gli studenti devono:

- al rientro degli studenti a scuola dopo un periodo di assenza, compilare gli allegati 1 e 2, già pubblicati, che qui si accludono nuovamente. La mancata giustificazione potrebbe comportare l'allontanamento dello studente da scuola, dopo comunicazione alla famiglia anche tramite il sistema della segreteria digitale “Argo”;

- comunicare al referente COVID, nel più breve tempo possibile, l'eventuale misura dell'ASL di quarantena o di isolamento;
- inviare via mail al coordinatore di classe la documentazione che consente allo studente di frequentare in presenza in caso di positività di due studenti della stessa classe; il coordinatore provvederà tempestivamente a verificare la documentazione e a inoltrarla alla segreteria didattica.

Non appare infine superfluo ricordare che:

- **la ricreazione deve svolgersi nelle aule con la sorveglianza del docente in servizio nella seconda ora, che non dovrà lasciare la classe fino al termine della stessa;**
- per tutta la durata della ricreazione è vietato lasciare la propria classe;
- le uscite dalle aule devono essere concesse a uno studente per volta;
- **sono vietati assembramenti, anche nei corridoi;**
- è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
- è obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è obbligatoria l'igienizzazione frequente delle mani e delle superfici.

Si raccomanda un'attenta lettura della presente e si confida nella massima collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascuno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il referente COVID al seguente indirizzo di posta elettronica:

domenico.dirocco@itteggiorgi.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mina FABRIZIO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 s. m. i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa